



Bioetica

I giudici europei che applicano la Convenzione per i diritti umani hanno deciso in modo unanime e contro i pronostici che è legittimo non consentire l'uso di vite umane congelate allo stadio embrionale come cavie da laboratorio. La sentenza sul caso della donna che aveva perso il compagno a Nasiriyah



La Corte europea di Strasburgo

LE ASSOCIAZIONI

Scienza & Vita: un atto che protegge l'umanità
«Uno di noi»: non ci sono esseri umani di proprietà

«Grande soddisfazione» per la sentenza di Strasburgo: la esprime Paola Ricci Sindoni, presidente nazionale di Scienza & Vita, evidenziando che il verdetto «riafferma come gli esseri umani, in qualunque fase della loro esistenza, non sono mai cose ma persone, e come tali non è possibile pensare di renderli oggetti di ricerca». La «vera violazione dei diritti umani – aggiunge – sarebbe comportarsi come se dell'uomo si potesse disporre a piacimento sulla base di decisioni altrui. Non possono esistere, nelle relazioni umane, esseri umani su cui si possa esercitare una proprietà». Ricci Sindoni mette in chiaro che «non si può pensare di

sacrificare migliaia di esseri umani alla ricerca scientifica, sia pure con la nobile finalità di trovare terapie innovative. Come già enunciato dal Comitato nazionale per la bioetica, non è possibile mettere sullo stesso piano come alternativi ed eticamente equivalenti la

sperimentazione su cavie animali e sugli esseri umani. Proteggere gli embrioni vuol dire proteggere l'umanità». «Le cose possono essere oggetto di proprietà, non gli esseri umani»: lo dichiara Carlo Casini, presidente onorario della Federazione europea Uno di noi, che parla di decisione «di grande rilievo» perché il ricorso era fondato «sulla esplicita qualificazione dell'embrione come cosa e sul diritto fondamentale di proprietà». Casini auspica che la sentenza influisca sul verdetto atteso dalla Corte di giustizia di Lussemburgo sul «ricorso contro il rifiuto della Commissione europea di prendere in considerazione l'iniziativa Uno di noi».

«Sugli embrioni umani non si fa ricerca»

La Corte di Strasburgo respinge il ricorso contro la legge 40: è lo Stato a decidere

GIOVANNI MARIA DEL RE
STRASBURGO

L'Italia ha diritto di vietare l'utilizzo a fini scientifici di embrioni congelati nel quadro della fecondazione artificiale, godendo così di un «ampio margine di apprezzamento» in una materia che rimane controversa in Europa. A stabilirlo è una sentenza pronunciata ieri dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu, che dipende dal Consiglio d'Europa e niente ha a che fare con l'Ue), che ha ribaltato le attese della vigilia e ha dato ragione allo Stato italiano in un contenzioso che ha visto al centro Adele Parrillo, la vedova del regista e sceneggiatore Stefano Rolla, una delle vittime della strage di Nasiriyah, in Iraq, il 12 novembre 2003. Una sentenza inappellabile visto che è stata pronunciata dalla Grande Camera, la massima istanza, disinnescando di fatto il ricorso pendente davanti alla Corte Costituzionale italiana contro questa parte della legge 40.


Nel 2002 – prima dell'attuale legge, che è del 2004 – Parrillo e Rolla erano ricorsi alla fecondazione artificiale omologa che aveva portato a cinque embrioni, poi congelati in attesa dell'impianto. Dopo la tragica morte del compagno, la donna rinunciò alla gravidanza e scelse di donare gli embrioni per la ricerca scientifica per cure di malattie incurabili. Una richiesta che si è scontrata con la legge 40, che vieta la sperimentazione su embrioni umani prevedendo anzi una pena tra due e sei anni di carcere per chi la viola. A nulla è valsa l'argomentazione della Parrillo che gli embrioni erano stati ottenuti prima che fosse varata la legge. È così che nasce il ricorso alla Corte di Strasburgo nel 2011, dopo che i tribunali italiani le avevano dato torto. Il punto centrale dell'iniziativa giudiziaria era l'asserita violazione dell'articolo 1 e

dell'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti umani, quelli cioè che prevedono il rispetto della proprietà e della vita privata. Che la questione fosse delicata è dimostrato dal fatto che la prima istanza della Corte europea il 28 gennaio 2014 ha rinunciato a esaminare il caso, rinviandolo direttamente alla Grande Camera.

Le argomentazioni dei giudici di Strasburgo sono complesse, e vanno lette con attenzione. Esse riconoscono in effetti che sia interessato l'articolo 8 della Convenzione, visto che «gli embrioni ottenuti attraverso la fecondazione in vitro contengono materiale genetico della persona in questione e dunque rappresentano una parte essenziale della sua identità». Tuttavia i giudici riconoscono che ci sono casi in cui lo Stato ha diritto a "interferire".

Il governo italiano ha fatto valere l'obiettivo della tutela del «potenziale di vita dell'embrione» e la Corte «ha considerato che all'Italia sia concesso un ampio margine di apprezzamento in questo caso, che solleva delicate questioni morali ed etiche». A svantaggio della Parrillo gioca anche il fatto che, visto che la donna aveva deciso di rinunciare alla gravidanza, non erano «implicati aspetti cruciali della sua esistenza e identità». La Grande Chambre inoltre ammette che «non c'è consenso europeo sulla delicata questione della donazione degli embrioni non destinati all'impianto»: su 41 Stati membri del Consiglio d'Europa solo 17 hanno una normativa permissiva, 4 hanno un divieto assoluto (Andorra, Lettonia, Croazia e Malta) e altri, tra cui Italia, Austria, Germania, Slovacchia, prevedono rigorose condizioni sull'utilizzo di cellule embrionali (e cioè solo per la salute dell'embrione stesso o su linee cellulari importate dall'estero). Sullo sfondo, quella che la Corte definisce «la pluralità di opinioni in Europa sul concetto di inizio della vita umana». I giudici inoltre in un verdetto raggiunto quasi all'unanimità (16 voti contro uno) sottolineano che «l'iter legislativo della legge 40 ha dato vita a intense discussioni e i legislatori italiani hanno tenuto conto dell'interesse dello Stato nel proteggere l'embrione». Infine, la Corte afferma che «non c'è alcuna prova che il compagno deceduto della signora Parrillo (...) avrebbe parimenti desiderato donare gli embrioni alla scienza». Conclusione: «L'Italia non ha oltrepassato i limiti dell'ampio margine di apprezzamento di cui gode in questo caso» e il divieto in questione è «necessario in uno stato democratico». Di conseguenza «non vi è stata violazione dell'articolo 8». La parola passa ora alla Corte Costituzionale italiana, che dovrebbe esprimersi nel corso del 2016 e che già nella sentenza sull'eterologa aveva atteso la decisione di Strasburgo. La stessa Corte europea ricorda che la Parrillo avrebbe potuto far ricorso a una clausola introdotta nel 2007 che consente a un cittadino di chiedere a una corte ordinaria di sollevare presso la Consulta la verifica di costituzionalità di una norma. E la Consulta nel 2007 ha avvertito che i verdetti della Cedu sono di grado superiore alle sentenze della magistratura ordinaria ma ovviamente inferiori ai propri.

Ora la parola passa alla Corte Costituzionale che deve decidere sulla legittimità del divieto, ma che ha sempre tenuto in considerazione i verdetti dei giudici europei. All'Italia come a tutti i Paesi membri riconosciuto in materia un «margine di apprezzamento»



Così l'Europa rispetta l'Italia

Il giurista Nicolussi: materia riservata al nostro diritto

MARCELLO PALMIERI

«Quella di utilizzare gli embrioni come oggetto di ricerca scientifica è una decisione riservata alle leggi dei singoli Stati. Il tema solleva molti problemi etici e morali, per questo l'Europa non può sostituirsi alla discrezionalità dei vari Paesi». Per Andrea Nicolussi, docente di Diritto civile all'Università Cattolica di Milano, sono questi i capisaldi della sentenza pronunciata ieri dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Su quali principi si fonda la pronuncia?

Il ricorso presentato alla Corte lamentava la violazione dell'articolo 8 della Carta europea dei diritti dell'uomo, quello che protegge il rispetto della vita privata e familiare. Malo stesso giudicante ha rilevato che la donazione di embrioni per la ricerca non è automaticamente inquadrabile in quest'ambito. Un conto è procreare, un altro di disporre di embrioni congelati. È per questo che ha respinto il ricorso? L'ha fatto anche su un secondo presupposto: l'embrione, a differenza di quanto sosteneva la ricorrente, non può essere concepito come un bene in proprietà. Ha una dignità umana, dunque non può essere usato come un qualsiasi strumento.

Ma che ne sarà delle migliaia di embrioni congelati?

Forse il dibattito politico non è ancora maturo per una decisione netta. Certo è che la legge 40 esprime un principio irrinunciabile: ogni embrione deve essere destinato alla nascita. Bisognerà dunque lavorare perché ciò possa avvenire in concreto, magari percor-

Una situazione di cui si è resa protagonista anche la nostra Corte Costituzionale...

In un caso: nell'aprile 2014, in contrasto con la stessa Corte di Strasburgo, ha liberalizzato la fecondazione eterologa non considerando i principi costituzionali in materia, ed estendendo invece dal cappello il principio dell'autodeterminazione riproduttiva: formula stravagante, visto che in questo caso la coppia non si riproduce ma fa ricorso a gameti di estranei.

La stessa Consulta il 6 ottobre discuterà la correttezza o meno del divieto di ricerca scientifica sugli embrioni.

E una cosa è certa: dopo la sentenza di ieri, non potrà fondare sull'orientamento di Strasburgo altre fughe in avanti. D'altronde, spesso l'argomento europeo è stato invocato in senso unilaterale: quando serviva per «aprire le maglie» diventava un caposaldo del ricorso; quando invece era di segno opposto, raramente si trovava qualcuno che facesse valere il precedente...

Su quali principi dovrà dunque basarsi ora la Consulta?

Né più né meno che su quelli portati dalla nostra Costituzione, la quale è inequivoca: un essere umano non può mai essere considerato alla stregua di una cosa.



Andrea Nicolussi

«L'embrione non è un bene di proprietà. Ha una dignità umana, dunque non può essere usato come un qualsiasi strumento»

I COMMENTI

«La vita non è strumento di test E la scienza ha preso altre vie»

«La Corte europea di Strasburgo ha riconosciuto la ragionevolezza della legge 40 a partire dal non avere ridotto gli embrioni a una proprietà»: è il commento del ministro della Salute **Beatrice Lorenzin**, che sottolinea come i giudici abbiano «stabilito che il nostro Paese, quando con la legge 40 vieta la ricerca che distrugge gli embrioni umani, non viola la Convenzione dei diritti umani, e tiene conto dell'interesse di tutti i soggetti coinvolti». Gli embrioni, aggiunge il ministro, «non possono essere ridotti a una proprietà come definita dalla Convenzione, e quindi non si può chiedere di donarli alla ricerca invocandone il diritto di proprietà». I giudici hanno poi stabilito che in questo caso non è stato neppure violato il diritto al rispetto della vita privata di chi invece quegli embrioni desiderava fossero utilizzati a scopo di ricerca».

«La sentenza della Corte di Strasburgo non limita la ricerca ma chiarisce che l'embrione non è un materiale da usare a proprio piacimento»: è chiaro il giudizio del genetista **Giuseppe Novelli**, rettore dell'Università Tor Vergata di Roma: «Oggi che possiamo creare cellule embrionali con tecniche innovative – spiega – non ha senso utilizzare gli embrioni. Dal 2002 a oggi abbiamo acquisito molte nozioni, eseguire test sugli embrioni in laboratorio non servirebbe a nulla».

«Buone notizie da Strasburgo – commenta **Paola Binetti** (Ap) –: gli embrioni non sono semplice materiale biologico da utilizzare per esperimenti scientifici. La Corte europea ha riconosciuto che la legge 40 tiene conto dell'interesse di tutti i soggetti coinvolti» e allo stesso tempo «riconosce lo status di soggetto all'embrione, proprio perché l'embrione è uno di noi e tutti noi siamo stati in un qualche momento della nostra vita embrioni. La sentenza ci fa ben sperare su una riscoperta della dignità della vita umana fin dal suo concepimento e sul fatto che la vita umana non possa mai essere trattata come un mezzo, per nobile che possa sembrare». «La decisione della Corte si centra sul principio del consenso informato – puntualizza **Cinzia Caporale**, membro del Comitato nazionale per la bioetica –: mentre è sicuro che il compagno di Adele Parrillo avrebbe voluto far nascere gli embrioni, non vi erano indicazioni che avrebbe voluto donarli alla ricerca scientifica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa tutela l'ordinamento giuridico

«Né cavie né selezioni» Resiste lo scudo delle regole

EMANUELA VINAI

degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, a eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche». La recente sentenza con cui la Corte Costituzionale è intervenuta sulla possibilità di ricorso alla diagnosi pre-impianto per le coppie affette da malattie genetiche trasmissibili in realtà ha lasciato molti punti interrogativi e una serie di problematiche applicative non risolte, che vanno dall'individuazione legislativa delle patologie specifiche alla prudenza dei medici su questi temi. Le nuove linee guida sulla legge emanate dal Ministero della Salute ed entrate in vigore a metà luglio confermano la massima tutela possibile per l'embrione e il suo benessere. E quanto a possibili tentazioni di selezione, il testo ribadisce che restano proibite le diagnosi a finalità eugenetica mentre le indagini sugli embrioni prodotti, come dice l'articolo 14, dovranno sempre tutelarne la salute e lo sviluppo. Allo stesso modo nel caso di ricorso all'eterologa – introdotta con la sen-

tenza della Corte Costituzionale nell'aprile 2014 –, pur consentendo anche l'impiego di gameti maschili e femminili forniti entrambi da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente (la cosiddetta "doppia eterologa"), per evitare illegittime selezioni eugenetiche non viene consentito alle coppie di scegliere particolari caratteristiche del donatore. Per scongiurare poi "dispersioni" non meglio verificabili sugli embrioni prodotti se ne prevede un monitoraggio puntuale. Nel trattare la possibilità di crioconservazione di quelli non ancora impiantati viene specificato infine che in cartella clinica andranno riportate «le motivazioni in base alle quali è stato determinato il numero di embrioni strettamente necessario da generare e, eventualmente, quelle in base alle quali si è stabilito quali e quanti embrioni non trasferiti siano temporaneamente da crioconservare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA